



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2019-2020

## Comunicato Ufficiale N°174 del 29/11/2019

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**10) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LA PISANA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 C5 DEL 30/10/2019**  
**(Gara: LA PISANA CALCIO A 5 – VALCANNETO FUTSAL del 26/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 15/11/2019**

La Corte Sportiva d'Appello;  
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali,  
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;  
osserva:

La Società reclamante ritiene eccessiva, rispetto all'entità dei fatti, la sanzione comminata al proprio calciatore, e ne chiede pertanto la riduzione.

Esaminato il contenuto del referto arbitrale, questa Corte ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Fioravanti, subito dopo la sua espulsione per doppia ammonizione, vada qualificato come un atteggiamento di protesta accompagnato da offese e minacce verbali, ma senza alcun intento di violenza.

Per tale motivo la sanzione potrà quindi essere parzialmente ridotta.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fioravanti Luca a 3 gare.  
La tassa reclamo va restituita.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE  
F.to Francesco Esposito

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

**12) RECLAMO PROMOSSO DALLA CALCIATRICE BISCHI ELEONORA (POL. REAL TOR SAPIENZA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 C5 DEL 6/11/2019**  
**(Gara: TORRENOVA F.C. – REAL TOR SAPIENZA del 2/11/2019 – Campionato C5 Femminile Serie C)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 15/11/2019**

La Corte Sportiva d'Appello;  
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali,  
osserva:

La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce di una più approfondita valutazione dei fatti.

Esaminati gli occorsi così come descritti nel rapporto arbitrale, questa Corte ritiene che il comportamento della calciatrice Bischi vada ricondotto ad un atteggiamento di veemente protesta, manifestato con espressioni offensive e minacciose, nonché con gesti invasivi, ma senza alcun intento di violenza.

Per tale motivo la sanzione potrà quindi essere parzialmente ridotta.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico di Bischi Eleonora a 3 gare.  
La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE  
F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**17) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI FONDI C. A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUZZESE ANDREA PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DELL'8/11/2019**  
**(Gara: CITTA DI ANZIO – CITTA DI FONDI C. A 5 del 2/11/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,  
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Città di Fondi C. a 5 reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il Comunicato Ufficiale n. 90 dell'8.11.2019;  
esaminati gli atti ufficiali.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del C.G.S..

Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso a mezzo PEC il 12.11.2019, senza l'osservanza di quanto previsto dalla sopra citata norma, la quale, al secondo comma, prevede: *"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*; tale omissione comporta, quindi, l'inammissibilità del proposto reclamo.

Quanto sopra rilevato assorbe l'esame di ogni altra questione dedotta nel ricorso.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

**18) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL.CITTA DI PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ILARI EMILIANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 13/11/2019**  
**(Gara: FORMIA CALCIO A.S.D. – POL.CITTA DI PALIANO del 10/11/2019 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019**

Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. Pol. Città di Paliano, con il quale chiedeva la riduzione della squalifica di 4 giornate inflitta al calciatore Ilari Emiliano, per non aver lo stesso commesso alcun atto violento nei confronti di avversari, ma di aver solo spintonato l'avversario. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha, al contrario, dettagliatamente evidenziato il comportamento violento posto in essere dal sig. Ilari Emiliano. Considerando che gli atti di gara e le dichiarazioni arbitrali fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 C.G.S., tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

**20) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTEO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019**  
**(Gara: HERMADA – REAL LATINA del 27/10/2019 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, la condotta del calciatore Di Matteo Daniele nei confronti dell'Arbitro può ricondursi ad un comportamento ingiurioso e reiterato, ma del tutto privo di ogni intento di natura minacciosa o violenta; che, per tale motivo, pur censurandosi detto comportamento del giocatore, e tenutosi, altresì, conto delle espressioni irrispettose rivolte nei confronti dell'Arbitro, la sanzione può essere parzialmente riveduta. Tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Matteo Daniele a 3 gare.  
La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 29 novembre 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli